

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) [Esci](#)



SMS
a 6 cent
verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 8416 del 11 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno - condanna per violenza sessuale continuata in concorso e sequestro di persona



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5846 del 2007, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Michele Picciani, Vito Troiano, con domicilio eletto presso Marco Michele Picciani in Roma, via Principe Eugenio, 15;

contro

Questura di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

il decreto della Questura di Roma del 3.3.2007 di rigetto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame il Sig. *****, premesso di essere regolarmente presente in Italia da un numero non meglio precisato di anni, impugna chiedendone l'annullamento del decreto della Questura di Roma del 3.3.2007 con cui viene respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in considerazione della sentenza di condanna del 18.5.2004 per violenza sessuale continuata in concorso e sequestro di persona.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- 1) Eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego. Carenza di motivazione. Violazione dell'art. 4 co. 3 del d.lvo [n. 298/98](#);
- 2) Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/90;
- 3) Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90;
- 4) Violazione della CM 300 del 9.9.2003 Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

In sintesi il ricorrente denuncia che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato che trattasi di condanna emessa a seguito di patteggiamento, per reato commesso in concorso e per il quale il giudice penale ha concesso le attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale della pena e che, successivamente, egli non ha commesso ulteriori reati; circostanze che, se la PA avesse effettuato una valutazione dell'effettiva pericolosità del ricorrente, come prescritto dalla CM 300 del 9.9.2003, avrebbero indotto a favorevole conclusione del procedimento

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, che resiste solo formalmente.

Con ordinanza n. 4993 del 31.10.2007 l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta.

All'udienza pubblica del 28.6.2012 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il legislatore ha sancito che le sentenze di condanna per alcune ipotesi di reato, quali quelle previste nell'art. 4, comma 3, del t.u. n. 286/1998 e succ. mod. e integr., costituiscono motivo di per sé ostativo al rilascio nonché, per il combinato disposto con l'art. 5, al rinnovo del predetto titolo. Dispone infatti l'art. 5, comma 5, del t.u. sopra ricordato che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono negati quando vengano a mancare i requisiti per l'ingresso e il soggiorno; l'art. 4, comma 3, nel precisare i requisiti richiesti, esclude che possa essere ammesso lo straniero che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, c.p.p., ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

Al riguardo la Corte Costituzionale [n. 148 del 16/5/08](#) s'è pronunciata nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98, chiarendo che "l'automatismo espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa".

Nella situazione in esame non è contestato che la condanna riportata dal ricorrente configuri una delle ipotesi ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi della succitata normativa; vengono però sottolineate dal ricorrente altre circostanze che avrebbero dovuto consentire il superamento del giudizio di disvalore, insito ex lege nella condanna in questione.

Invero risulta incontestato che il ricorrente sia stato condannato per violenza sessuale continuata in concorso – oltre che sequestro di persona - reato espressamente contemplato dal legislatore, proprio in considerazione della sua gravità ed evidente valore sintomatico della **pericolosità sociale** dell'autore, come avente immediato ed automatico effetto preclusivo del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Ne consegue che l'Amministrazione, una volta riscontrata la sussistenza del fatto ostativo sopra indicato, considerato dal legislatore come elemento oggettivo di non meritevolezza della concessione del titolo autorizzatorio alla permanenza in Italia, in relazione al tempo trascorso non era tenuta a svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria in merito all'effettiva pericolosità sociale dell'istante ed alle esigenze personali

dello stesso.

Peraltro, il reato commesso per sua natura assume un carattere di per sé indicativo di evidente ed innegabile pericolosità del suo autore, della mancanza di rispetto per la salute e la persona altrui, nonché di spregio dei valori della civile convivenza, tanto più che è stato commesso a danno di minorenni, che non sono certo sminuiti, anzi semmai aggravati dalla circostanza che l'abuso sessuale sia stato commesso nella forma dello "stupro di gruppo".

Tantomeno poteva ritenersi consentito all'autorità procedente di superare il fattore ostativo in questione alla stregua degli unici elementi addotti dall'interessato, vale a dire la sospensione condizionale della pena o la concessione di attenuanti, trattandosi di benefici - peraltro operanti sul solo piano penale - non contemplati dal legislatore quali cause atte a superare la valenza preclusiva al rilascio del permesso di soggiorno attribuita al precedente penale in contestazione. Sotto tale profilo elementi sopravvenuti atti a far venir meno l'automatico effetto ostativo in questione avrebbero potuto essere costituiti da quelli aventi effetto estintivo della fattispecie penale, che non risultano viceversa intervenuti.

Ne consegue che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non inficiano la validità sostanziale del provvedimento di rifiuto impugnato atteso che gli elementi addotti dalla parte non avrebbero potuto comportare una diversa determinazione finale.

Tali conclusioni non si pongono in contrasto con il recente orientamento, anche di questa Sezione, secondo cui il citato art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998 - anche se in via generale non lascia margini di discrezionalità, circa l'entità della pena, l'abitualità o la segnalata occasionalità della condotta sanzionata, nonché circa la valutazione della personalità complessiva dell'imputato - prevede una possibile deroga, in via eccezionale, ove si ravvisi la "sopravvenienza di nuovi elementi", evidentemente da valutare caso per caso, in rapporto ai dati emergenti dagli atti (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 20.4.2006, [n. 2199](#); 17.5.2006, [n. 2866](#), 27.6.2006, [n. 4108](#); 17.5.2006, [n. 2866](#)).

Nella fattispecie in esame, tuttavia, tale principio non è applicabile in quanto l'eccezionalità di tali circostanze - che debbono essere tanto più significative quanto più il reato è ex se indicativo di particolare pericolosità sociale - sia per la sua natura sia per la tipologia di vittime sia per le modalità di esecuzione (stupro di gruppo a danno di minori sequestrate) - che non può ritenersi automaticamente elisa, in assenza peraltro di provvedimento di riabilitazione, solo in considerazione della durata - peraltro neppure specificata - del soggiorno in Italia e data la mancata dimostrazione di nuovi elementi di significatività tale da controbilanciare il giudizio di pericolosità sociale che, nella fattispecie in esame, non deriva dalla circostanza che tale condanna è aprioristicamente prevista dalla legge, quanto dalla valutazione complessiva degli elementi sopra indicati. Sicchè nel caso in esame il giudizio di pericolosità sociale, non essendo affidato unicamente alla valutazione ostativa operata a priori - in via generale ed astratta - dal legislatore per la condanna per i reati dal medesimo previsti e non essendo stato smentito e superato nel caso concreto adducendo specifici e significativi elementi di giudizio sopravvenuti di tenore tale da aver lo stesso effetto giuridico del provvedimento di riabilitazione - a tutt'oggi, si ripete, non intervenuto - da indurre all'annullamento del provvedimento impugnato sulla sola base della violazione della garanzia di partecipazione procedimentale di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90; trovando applicazione, nella fattispecie, la previsione di cui al successivo art. 21 octies.

Il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.O.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, **respinge** il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di giudizio liquidate nella misura di Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 11 Ottobre 2012



News



[Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva](#)

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

[Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi](#)

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati](#)

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

[IL 22° Rapporto sull'immigrazione della caritas e della Fondazione Migrantes](#)

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

[Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno](#)

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

[Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio](#)

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verifica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891